Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 23 marzo 2026 (e reclamo presentato il 17 febbraio 2026), il ricorrente lamentava che, a seguito di sinistro (sostituzione d'urgenza di uno scarico WC), l'impresa aveva negato l'indennizzo sulla base dell'incertezza sulla data dell'evento e su una presunta "*scopertura assicurativa*". Il ricorrente riferiva che tale posizione sarebbe stata smentita dalla fattura che certificava l'esecuzione delle riparazioni d'urgenza, nel dettaglio la sostituzione dello scarico WC, in data 10 febbraio 2025.

Con le controdeduzioni, l'impresa affermava che la controversia oggetto del ricorso risultava essere in gestione presso la struttura antifrode della stessa impresa e che necessitava di accertamenti istruttori che l'AAS non era autorizzato a disporre ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215. Per le suddette ragioni, l'impresa chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Con le repliche, il ricorrente deduceva che l'impresa assicuratrice, pur richiamando l'esigenza di svolgere accertamenti antifrode, avrebbe già definito negativamente il sinistro con comunicazione del 13 aprile 2026, motivando il diniego con la presunta insufficienza di

prova in ordine alla data di accadimento dell'evento. Secondo il ricorrente l'impresa aveva già assunto una decisione nel merito, sicché il richiamo agli accertamenti antifrode sarebbe risultato generico. Il ricorrente rappresentava, altresì, che il perito incaricato non aveva acquisito elementi utili ai fini della ricostruzione della data del sinistro e che l'impresa non aveva posto in essere ulteriori attività istruttorie, con la conseguenza che il provvedimento di rigetto si sarebbe fondato su un'istruttoria carente e incompleta. Ad ogni modo, il ricorrente sosteneva che la data del sinistro era desumibile dalla documentazione prodotta, e in particolare dalla fattura di riparazione, la quale avrebbe collocato l'evento all'interno del periodo di operatività della copertura assicurativa. Infine, evidenziava che l'importo del danno, di modesta entità (circa euro 1.000,00 – 1.500,00), rendeva sproporzionato il ricorso a verifiche antifrode.

Con le controrepliche, l'impresa, confermando quanto esposto nelle controdeduzioni, insisteva nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso poiché il sinistro oggetto di contestazione risultava in gestione presso l'Unità Antifrode della impresa stessa.

In conclusione, il ricorrente chiede di accertare l'infondatezza del diniego opposto dalla impresa, di riconoscere l'operatività della polizza alla data del sinistro, di disporre la riapertura della pratica e di condannare l'impresa alla liquidazione dell'indennizzo dovuto, oltre interessi e oneri. In subordine, richiede una nuova perizia imparziale.

L'impresa chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese sostenute per la sostituzione d'urgenza di uno scarico WC, che l'impresa ha negato in ragione dell'incertezza sulla data dell'evento e per una (conseguente) *"scopertura assicurativa*", precisando che il sinistro risulta in gestione presso la struttura antifrode della stessa impresa.

Occorre innanzi tutto chiarire, come già affermato da questo Collegio, che non vi deve essere un mero automatismo tra l'assegnazione di un sinistro alle "*aree speciali*" da parte dell'impresa e la decisione finale che è rimessa ad una valutazione complessiva del Collegio stesso alla luce di tutto quanto dedotto e contro dedotto dalle parti (cfr. Decisione AAS n. 533/2026 e Decisione AAS n. 809/2026).

Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "*nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrate che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole*" (ex multis Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6954; dello stesso avviso, in precedenza, anche Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558). Coerentemente con tale orientamento, il Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha affermato che la riconducibilità del sinistro ai rischi inclusi nella copertura assicurativa

integra un fatto costitutivo della pretesa indennitaria e deve pertanto essere provata dall'assicurato; per converso, la riconducibilità dell'evento ai rischi non compresi o esclusi dalla copertura costituisce un fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore (Decisione AAS n. 879/2026; in tal senso Decisione AAS n. 422/26 e Decisione AAS n. 379/26).

Nella concreta fattispecie, il ricorrente sostiene che i danni subiti rientrerebbero nell'ambito della garanzia prestata e che la data dell'evento sarebbe ricavabile dalla descrizione contenuta nella fattura n. **/25, dalla quale emergerebbe che l'intervento di riparazione dei danni (sostituzione scarico WC) è stato eseguito in data 10 febbraio 2025.

L'impresa afferma invece che vi sarebbe incertezza sulla data dell'evento e dunque che non vi sarebbe prova che esso rientri temporalmente nella garanzia prestata.

Osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in atti, risulta che il pagamento del premio di polizza è stato effettuato in data 3 febbraio 2025, sette giorni prima della data in cui la ditta specializzata avrebbe effettuato la riparazione. Tuttavia, a fronte della contestazione dell'impresa circa la data di verificazione del sinistro, il ricorrente non ha dimostrato che esso sia verificato effettivamente dopo il pagamento del premio, presupposto, questo, di operatività della garanzia. Infatti, la fattura di riparazione, dal momento che indica unicamente la data di esecuzione dell'intervento, è inidonea ad assolvere all'onere probatorio in ordine alla data di verificazione del guasto. Né il ricorrente, a fronte di tale contestazione da parte dell'impresa, ha fornito elementi di prova.

In conclusione, manca la prova della data in cui si è verificata la rottura e in particolare che essa sia successiva al pagamento del premio di polizza, per cui il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA